

Comunità Energetiche Rinnovabili

Aspetti normativi e pratici



cristian prosia

Struttura tecnica intercomunale
Life-SMART/Valle Ustica

1° Incontro formativo del progetto
Life SMART

17 Ottobre 2024 - ore 10:00 - 13:00
Sala Consiliare - Comune di Roccagiovine

Agenda

01

Normativa di riferimento

- delibera ARERA
- decreto CER il 24 gennaio 2024
- Decreto del Capo del Dipartimento Energia 5 aprile 2024, n. 141

02

Regole per la costituzione di una CER

- Contributo a fondo perduto
- Regole di erogazione del contributo a fondo perduto
- Modalità di accesso al fondo perduto e trattamento fiscale

03

POSSIBILI FORME GIURIDICHE DELLA CER PASSI FORMATIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Agenda

01

Normativa di riferimento

- delibera ARERA
- decreto CER il 24 gennaio 2024
- Decreto del Capo del Dipartimento Energia 5 aprile 2024, n. 141

Normativa di riferimento



Le CER sono regolate a livello comunitario da due atti normativi: la Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili **2018/2001 UE (RED II)** ¹ e la **Directive on Common rules for the internal market for electricity 2019/944 (IEM)** ²



Per quanto riguarda la normativa sulle comunità energetiche a livello italiano, la regolamentazione nazionale ha recepito quella europea (Direttiva Red II) in una prima fase, attraverso l'emanazione e conversione in legge del DL 162/19 ("Decreto Milleproroghe") e successivamente con il DLgs 199/2021 e il i DLgs 210/2021.

Il 4 gennaio 2023 è stata adottata la **delibera ARERA**, conosciuta come **Tiad** (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso)

1: **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

2: **Direttiva UE 2019/944**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Normativa di riferimento

Recentemente, la normativa sulle CER in Italia ha subito un'importante evoluzione. Con l'entrata in vigore del **decreto CER il 24 gennaio 2024**, si introducono misure volte a incentivare ulteriormente lo sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità energetiche

Novità



Il decreto prevede un **contributo a fondo perduto fino al 40% per impianti realizzati in comuni sotto i 5.000 abitanti e una tariffa incentivante variabile per l'energia rinnovabile prodotta e condivisa**. Inoltre, si ambisce a sviluppare cinque gigawatt di capacità produttiva da fonti rinnovabili.

Normativa di riferimento

Le tipologie di configurazione ammesse al servizio, come definite dal TIAD, comprendono:

- **autoconsumatori individuali** di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione;
- **gruppi di autoconsumatori** di energia rinnovabile che **agiscono collettivamente**;
- comunità energetiche rinnovabili (**CER**);
- clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione;
- **gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente**;
- comunità energetiche dei cittadini (**CEC**);
- **autoconsumatori individuali** di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta.

Il decreto CER stabilisce che le configurazioni che possono accedere alla tariffa incentivante includono gli autoconsumatori a distanza, i gruppi di autoconsumatori, e le CER.

Analogamente, le tipologie ammesse ai benefici della misura PNRR comprendono gruppi di autoconsumatori e CER.

Normativa di riferimento

Investimento 1.2 -

Promozione
rinnovabili per le
comunità
energetiche e
l'auto-consumo

Decreto del Capo del Dipartimento Energia 5 aprile 2024, n. 141

E' approvato l'aggiornamento delle Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE S.p.A. ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, allegate al presente decreto direttoriale ("Allegato 1"), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per ogni altro aspetto di disciplina, estraneo alle modifiche effettuate dal presente atto, restano in vigore le Regole operative approvate con Decreto del Direttore del Dipartimento Energia 23 febbraio 2024, n. 22.



DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Comunità Energetiche Rinnovabili

Aspetti normativi e pratici



Agenda

02

Regole per la costituzione di una CER

- Contributo a fondo perduto
- Regole di erogazione del contributo a fondo perduto
- Modalità di accesso al fondo perduto e trattamento fiscale

Condizioni per costituire una CER

Per costituire una CER sono sufficienti due membri fondatori e non esiste un limite al numero massimo di componenti.

- “**produttori**” (utenti che producono energia attraverso il proprio impianto fotovoltaico, condividendola con i membri della Comunità),
- “**prosumer**” (utenti che assumono la qualifica di produttori per l’energia consumata e allo stesso tempo cedono alla rete l’energia prodotta in eccesso)
- “**consumatori**” (utenti che utilizzano l’energia generata dagli altri membri della Comunità)
 - ➔ I partecipanti **mantengono il proprio status di consumatori finali** e possono recedere in ogni momento da associati CER.
 - ➔ I singoli impianti di produzione energetica di proprietà dei membri **non hanno limiti di potenza e possono superare i 200 kW**.
 - ➔ I membri della CER possono utilizzare le reti di distribuzione esistenti per immettere e prelevare l’energia prodotta, ma **è necessario che gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte della Comunità siano connessi alla medesima cabina primaria** di trasformazione elettrica

Contributo a fondo perduto



L'incentivo è riservato esclusivamente agli investitori in impianti di energia rinnovabile con una **potenza massima di 1 MW**, che fanno parte di Comunità Energetiche e situati in Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 residenti. Questo contributo **copre il 40% dei costi di installazione di tali impianti**, ma entro determinati limiti:

- 1.500 euro/kW per impianti con potenza fino a 20 kW;
- 1.200 euro/kW per impianti con potenza tra i 20 kW e i 200 kW;
- 1.100 euro/kW per impianti con potenza tra i 200 kW e i 600 kW;
- 1.050 euro/kW per impianti con potenza tra i 600 kW e i 1.000 kW.

Tariffa Incentivante

Potenza impianto	Tariffa incentivante
potenza < 200 kW	80€/MWh + (0:40 €/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70€/MWh + (0:40 €/MWh)
potenza > 600 kW	60€/MWh + (0:40 €/MWh)

Contributi a fondo perduto CER: requisiti degli impianti

- la **potenza nominale** massima non superiore a 1 MW;
- l'**avvio lavori** dopo data di entrata in vigore del decreto CER il 24 gennaio 2024;
- le configurazioni di autoconsumo nel rispetto delle condizioni previste **dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021**¹;
- le CER devono essere **regolarmente costituite** alla data di presentazione della domanda;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione **facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria**, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “**Do No Significant Harm**” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 8 del decreto CER il 24 gennaio 2024);
- gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i **20 milioni di EURO per impresa per progetto**.

1: Requisiti dei clienti finali: a) devono fornire benefici, b) soggetto di diretto autonomo, c) non può costituire attività di impresa, d) aperta a tutti

Le CER operano: a) rilevando solo gli impianti sotto il controllo della comunità, b) l'energia prodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, c) anche con impianti di stoccaggio, d) la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri

Contributi a fondo perduto CER: spese ammissibili

- realizzazione di impianti a **fonti rinnovabili** (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- fornitura e posa in opera dei **sistemi di accumulo**;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- **opere edili strettamente necessarie** alla realizzazione dell'intervento;
- **connessione** alla rete elettrica nazionale;
- **studi di perfettibilità** e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- **progettazioni, indagini geologiche e geotecniche** il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- **direzioni lavori, sicurezza**;
- **collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi**, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le ultime 4 voci sono finanziabili in misura non superiore al **10%** dell'importo ammesso a finanziamento.

Contributi a fondo perduto CER: importi e massimali (1/2)



Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile

Gli impianti devono entrare in esercizio **entro 18 mesi** dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

L'ammontare del contributo verrà calcolato al momento dell'erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà superare quanto previsto nell'atto di concessione.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE, l'avvio dei lavori dovrà essere comunicato entro 30 giorni direttamente dal portale ufficiale del GSE



Contributi a fondo perduto CER: importi e massimali (2/2)

Nel caso ulteriore in cui si ottenga un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell'investimento, si perderà del tutto il diritto alla tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dall'impianto in questione



FAQ n.23 sul sito GSE (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/le-comunita-energetiche-rinnovabili-in-pillole>):

E' possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/Provinciali in conto capitale?

Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell'investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dall'impianto in questione.

FAQ n.24 sul sito GSE (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/le-comunita-energetiche-rinnovabili-in-pillole>):

Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?

Nel caso in cui l'impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

Erogazione del contributo

Per impianti
con potenza
**fino o pari a
200 kilowatt**



è possibile ottenere un'anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nel decreto ministeriale, seguita dal saldo della quota residua spettante. Oppure è possibile richiedere il saldo del 100% del contributo in conto capitale.

Per impianti
con potenza
**compresa tra
200 kW e
1000 kW**



- Prima opzione: un'anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nel decreto ministeriale, seguita dal saldo della quota residua spettante.
- Seconda opzione: prevede l'erogazione del 40% del contributo massimo (quota intermedia), seguita dal saldo della quota restante.
- Terza possibilità è richiedere il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante

Modalità di accesso ai contributi in conto capitale CER



L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuata dal soggetto beneficiario **a partire dall'8 aprile 2024** e il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per **via telematica**, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>)

Trattamento fiscale contributi CER: il parere delle Entrate

Con la risoluzione n. **37/E del 22 luglio 2024**, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche



I contributi ricevuti dalla CER e distribuiti ai membri non devono essere considerati utili, bensì come benefici economici, escludendo così la loro tassazione come profitti



Il trattamento fiscale dei contributi erogati dal GSE alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e successivamente distribuiti ai membri deve essere valutato a livello individuale:

- **le somme sono restituite a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, arti e professioni, non hanno rilevanza reddituale.** Tali somme sono considerate redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR, ma solo per la parte eccedente l'autoconsumo istantaneo;
- **le somme sono restituite a imprese, concorrono a formare il reddito d'impresa.**
 - Tuttavia, l'esercizio di impianti **fino a 200kW** di potenza da parte di CER costituite in forma di enti **non commerciali non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale**, ai sensi dell'articolo 119, comma 16-bis del D.L. 34/2020. Pertanto, i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.

Comunità Energetiche Rinnovabili

Aspetti normativi e pratici



Agenda

03

POSSIBILI FORME GIURIDICHE DELLA CER
PASSI FORMATIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) il confronto tra forme giuridiche (1/5)

Associazioni riconosciute (con forma giuridica) e non riconosciute (senza forma giuridica)

Le associazioni sono organizzazioni collettive senza scopo di lucro. Possono svolgere attività economiche accessorie, ma è loro preclusa la distribuzione di profitti tra i membri. Le associazioni possono essere riconosciute, ottenendo una personalità giuridica, o non riconosciute.



PRO:

- Semplicità di Costituzione: Le associazioni non riconosciute possono essere costituite senza vincoli di forma e senza la necessità di un atto pubblico.
- Partecipazione: Offrono un meccanismo flessibile per coinvolgere i membri nella gestione e nelle decisioni.
- Autonomia Patrimoniale Perfetta: Le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta, con il patrimonio degli associati separato da quello dell'ente.



CONTRO:

- Rischio Finanziario: Le associazioni prive di personalità giuridica possono comportare rischi finanziari per i membri, poiché le vicende dell'organizzazione possono avere impatto sul patrimonio delle persone coinvolte.
- Complessità per le Associazioni Riconosciute: Le associazioni riconosciute richiedono la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto che definisca dettagliatamente l'organizzazione e le regole di amministrazione.



Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) il confronto tra forme giuridiche (2/5)

Associazioni riconosciute (con forma giuridica)

L'atto costitutivo deve essere redatto per **atto pubblico** (cioè da un notaio)

Le persone giuridiche godono di **un'autonomia patrimoniale perfetta**, in buona sostanza, le vicende dell'organizzazione incidono solo sul patrimonio dell'ente e non su quello delle persone fisiche che lo compongono.

Associazioni non riconosciute (senza forma giuridica)

Le associazioni non riconosciute sono enti collettivi che nascono tramite un **atto di autonomia**. Il contratto concluso tra i fondatori è detto atto costitutivo. Il suddetto atto non è soggetto ad alcun vincolo di forma.

L'associazione non riconosciuta non dispone della personalità giuridica, ma **è in ogni caso un soggetto di diritto**. Infatti, può essere titolare di un immobile, può concludere un contratto di locazione o comodato, può essere titolare di un conto corrente e così via.

Le associazioni prive di personalità giuridica godono di **un'autonomia patrimoniale imperfetta**, per cui le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte: in una società semplice, il creditore sociale può rivolgersi anche al socio, che risponde con il suo patrimonio personale, salvo il beneficio di preventiva escussione (art. 2268 c.c.) – **FONDO COMUNE**



Differenze	
Associazioni riconosciute	Associazioni non riconosciute
Personalità giuridica	No personalità giuridica
Autonomia patrimoniale perfetta	Autonomia patrimoniale imperfetta
Requisiti di forma: atto pubblico	Nessun requisito di forma

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) il confronto tra forme giuridiche (3/5)

Consorzi e Società consortili

I consorzi e le società consortili sono forme giuridiche che possono essere utilizzate per la creazione di C.E.R. Queste entità possono avere scopi mutualistici, ma possono anche perseguire fini di lucro. Sono spesso utilizzati quando è necessaria un'organizzazione comune per svolgere attività specifiche.

Contrariamente a molte società commerciali, i consorzi e le società consortili non richiedono che lo scopo di lucro sia predominante. Questo li rende adatti alle C.E.R., che devono principalmente perseguire scopi ambientali e sociali.



PRO:

- Possibilità di Attività Esterna: I consorzi possono svolgere attività sia interne, disciplinando i rapporti tra i membri, sia esterne, interagendo con terze parti. Questa flessibilità è utile per le C.E.R. che intendono partecipare al mercato dell'energia condivisa.
- Compatibilità con Obiettivi Mutualistici: Nonostante possano perseguire scopi lucrativi, i consorzi e le società consortili possono ancora mantenere uno scopo mutualistico, il che li rende adatti per le C.E.R. che mirano a beneficiare i propri membri e la comunità locale.



CONTRO:

- Complessità Giuridica: La struttura e la gestione dei consorzi e delle società consortili possono essere complesse, con regolamenti specifici e requisiti formali che richiedono attenzione.
- Possibili Conflitti Interni: Poiché coinvolgono più parti interessate, i consorzi possono essere soggetti a conflitti interni e sfide di governance. Le decisioni possono richiedere il consenso di tutti i membri, rallentando il processo decisionale.
- Limitazioni Statutarie: Le società consortili possono essere soggette a limitazioni statutarie, ad esempio, riguardo ai diritti di recesso, all'esclusione di membri, o alla distribuzione di utili. Queste restrizioni possono influenzare la flessibilità operativa delle C.E.R.



Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) il confronto tra forme giuridiche (4/5)

Cooperative

Le cooperative rappresentano un'altra forma giuridica che può essere adottata per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.). Le cooperative sono società a capitale variabile, il che significa che il capitale può aumentare o diminuire in base all'ingresso o all'uscita dei soci. Queste entità sono costituite per gestire in comune un'impresa con uno scopo mutualistico, il che le rende particolarmente adatte alla promozione della produzione energetica sostenibile.



PRO:

- Scopo Mutualistico: Le cooperative sono intrinsecamente orientate verso uno scopo mutualistico, il che le rende coerenti con l'obiettivo delle C.E.R. di fornire benefici alla comunità e ai propri membri.
- Partecipazione Diversificata: Possono coinvolgere sia persone fisiche che persone giuridiche come membri, offrendo flessibilità nell'adesione.
- Distribuzione Limitata degli Utili: Anche se le cooperative possono generare profitti, la distribuzione degli utili può essere limitata e secondaria, garantendo che gli interessi finanziari siano subordinati all'obiettivo mutualistico.



CONTRO:

- Atto Pubblico: La costituzione di una cooperativa richiede la redazione di un atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese, il che comporta una procedura formale.
- Numero Minimo dei Soci: In Italia, il numero minimo di soci richiesto per costituire una cooperativa è di 9, ma può essere ridotto a 3 nel caso di società a responsabilità limitata (SRL) e se i soci sono persone fisiche.
- Regole per la Partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche: Se le amministrazioni pubbliche desiderano partecipare a cooperative, sono soggette a regole specifiche che devono essere rispettate



Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) il confronto tra forme giuridiche (5/5)

Fondazioni di partecipazioni

Le fondazioni di partecipazione rappresentano un modello atipico di fondazione che coniuga elementi personali e patrimoniali. Tuttavia, questo strumento è di difficile applicazione, soprattutto considerando la prevalenza della struttura di fondazione e la mancanza di una chiara disciplina normativa, tranne quanto stabilito nel Codice del Terzo Settore (Titolo IV).



PRO:

Combinazione di Elementi: Queste fondazioni combinano l'elemento personale, tipico delle associazioni, con l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni, consentendo un'ampia flessibilità nell'organizzazione e nella gestione.



CONTRO:

Atto Pubblico: Anche per la costituzione delle fondazioni di partecipazione è richiesto un atto pubblico, che comporta procedure formali.

Patrimonio Minimo: Per le fondazioni del Terzo Settore, è richiesto un patrimonio minimo di €30.000 in fase di avvio.

I passi amministrativi all'interno dei Comuni (1/3)

COMUNITÀ PROMOSSA DA UN COMUNE_Fasi

Legenda:
 Università o centro di competenza pubblico
 Professionista, Società di engineering, EPC o operatore settore energetico
 Ente Locale
 Consumatori privati/imprese
 Comunità di energia



I passi amministrativi all'interno dei Comuni (3/3)

Nella fase di pianificazione e programmazione della scelta di intraprendere l'avvio della realizzazione di una comunità energetica sicuramente una delibera del Consiglio Comunale, per esempio, è importante e necessaria per contestualizzare l'iniziativa negli atti di programmazione del Comune, al fine di:

- **stabilire il ruolo delle CER nella programmazione strategica del Comune**, prevedendo le necessarie integrazioni al documento unico di programmazione in relazione alle finalità e obiettivi ambientali, sociali ed economici attesi dall'iniziativa di promozione dell'Ente;
- verificare **l'allineamento e il ruolo previsto dell'iniziativa di promozione delle CER** rispetto agli strumenti di pianificazione energetico-ambientali del Comune, ad esempio il PAESC, se il Comune lo ha previsto;
- individuare e adottare i **criteri trasparenti e non discriminatori per individuare i partecipanti all'iniziativa**, privilegiando l'ingresso di coloro che versano in condizioni di povertà o di vulnerabilità energetica;
- in generale, **rendere chiaro e trasparente all'esterno i fabbisogni della comunità**, i soggetti da aggregare, la condivisione più ampia possibile con la cittadinanza, la presenza di eventuali soggetti terzi a supporto, la presenza di investitori, la consapevolezza dell'amministrazione rispetto motivazione e obiettivi dell'azione e risorse.

I passi amministrativi all'interno dei Comuni (2/3)



Lo **Statuto** o l'atto costitutivo di una CER regolarmente costituita deve avere i seguenti elementi essenziali:


- **l'oggetto sociale** primario della comunità è la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali alla comunità stessa o alle aree locali in cui opera, non mirando a ottenere profitti finanziari;
- la **comunità** è autonoma e accetta partecipanti in modo volontario, purché le imprese siano PMI e la partecipazione alla comunità non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale;
- il **diritto di ingresso** è riconosciuto per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme;
- le **condizioni economiche** di ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose;
- i **membri o soci mantengono i diritti di cliente finale**, incluso il diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, preconcordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
- un soggetto delegato – **il referente** – sarà il responsabile della gestione dell'energia condivisa;
- **eventuali fondi eccedentari rispetto alla tariffa base di energia condivisa saranno destinati ai consumatori non aziendali o utilizzati per scopi sociali che beneficiano dei territori in cui sono collocati gli impianti di condivisione.**

Comunità Energetiche Rinnovabili

Aspetti normativi e pratici



Grazie per l'attenzione



cristian **prosia**

Struttura tecnica intercomunale
Life-SMART/Valle Ustica

cristian.prosia@gmail.com



life.smart.eu



LIFESMARTEU



Life-SMART
sul sito di CMRC!

Comunità Energetiche Rinnovabili

Aspetti normativi e pratici



Back up

Come si crea un'associazione non riconosciuta?

L'associazione non riconosciuta non postula alcuna formalità. Essa nasce semplicemente tramite l'accordo tra i fondatori. L'atto costitutivo e lo statuto hanno natura contrattuale e non sono soggetti a vincoli di forma. Il contratto associativo è un contratto aperto, tuttavia, ciò non significa che esista **un diritto del soggetto ad entrare nell'associazione e un correlato dovere dell'ente di accogliere la domanda di qualsiasi soggetto** dotato dei requisiti necessari.

L'atto costitutivo delle associazioni non riconosciute (e riconosciute) deve recare il seguente contenuto:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro,
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale,
- le norme sull'ordinamento,
- l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

La **documentazione necessaria** è la seguente:

- atto costitutivo e statuto,
- modello per la richiesta del Codice fiscale (modello AA5/6 per codice fiscale; modello AA7/10 per Partita IVA),

I **costi** sono:

- L'imposta di registro è pari a 200,00 euro, a cui vanno aggiunte le marche da bollo da 16,00 euro per ogni 4 pagine o 100 righe
- competenze del commercialista

I **tempi** di costituzione sono:

L'ufficio del Registro, **entro 60 giorni** dalla presentazione della domanda, può: iscrivere l'ente; rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda



Come si crea un'associazione riconosciuta?

Le associazioni nascono da un **contratto tra i fondatori** (il cosiddetto atto costitutivo). A tale accordo si può aderire al momento della costituzione o successivamente. Il contratto associativo è un contratto plurilaterale ed è un contratto aperto all'adesione di terzi (art. 1332 c.c.). **L'accoglimento della domanda dell'"aspirante" associato è rimessa agli organi competenti dell'associazione, che possono rigettare la richiesta, anche in presenza dei requisiti.**

L'atto costitutivo delle associazioni non riconosciute (e riconosciute) deve recare il seguente contenuto:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro,
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale,
- le norme sull'ordinamento,
- l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

La **documentazione necessaria** è la seguente:

- domanda in bollo (da € 16.00),
- due copie dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico,
- una relazione illustrativa sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione,
- una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente sottoscritta dal legale rappresentante,
- l'elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente



I **costi** sono:

- costi notarili, per atto costitutivo e statuto,
- pagamento dell'imposta di registro (200 euro),
- imposta di bollo,
- competenze del commercialista



I **tempi** di costituzione sono:

Per creare un'associazione riconosciuta sono necessari dei tempi tecnici → 120 giorni



La **compliance** di costituzione:

- l'assemblea degli associati
- gli amministratori

